

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE
AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA**

| | |
|---------------------------------|--|
| Numero del provvedimento | |
| Data del provvedimento | |
| Oggetto | Incarico professionale |
| Contenuto | INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DI PERCORSI OMOGENEI PER LA PRESA IN CARICO INTEGRATA E MULTIDISCIPLINARE DEI CITTADINI FRAGILI NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ E DI PROMOZIONE DELL'INCLUSIONE SOCIALE. AFFIDAMENTO. |

| | |
|---|--|
| Ufficio/Struttura | AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA |
| Resp. Ufficio/Struttura | NATALI GIOVANNI |
| Resp. del procedimento | NATALI GIOVANNI |
| Parere e visto di regolarità contabile | NATALI GIOVANNI |

| Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
|----------------|----------------------------|----------------|---------------|
| € 4.800,00 | Altri servizi non sanitari | 3B020201120319 | 2023 |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | | |
|--|------------|---|
| Allegato | N° di pag. | Oggetto |
| A | 4 | BOZZA DI DISCIPLINARE DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE DI LAVORO AUTONOMO |
| B | 11 | PREVENTIVO OFFERTA E CURRICULUM VITAE |



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE TECNICO AMMINISTRATIVA

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: " Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Governance Territoriale dell'Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019" per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio – sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Vista la determina del Direttore SdS n. 31 del 30/12/2022 avente per oggetto: "Proroga del contratto a tempo determinato nr. 1 dirigente a td della struttura semplice dell'area funzionale tecnico amministrativa della SdS Valdinievole."

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall'01/01/2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Considerato che:

- la Società della Salute della Valdinievole ha attivato negli anni una molteplicità di azioni per contrastare la povertà e l'emarginazione sociale, per promuovere l'inclusione sociale e l'accompagnamento al lavoro insieme a soggetti pubblici e privati espressione della comunità locale e del terzo settore;
- è opportuno valorizzare il know how, mettere a sistema l'approccio metodologico e delineare indirizzi operativi omogenei e condivisi per garantire una presa in carico integrata multidisciplinare e personalizzata nei percorsi di inclusione sociale;

Ritenuto opportuno affidare un incarico occasionale a soggetto con adeguata e documentata esperienza nell'ambito dei percorsi di inclusione sociale al fine di mettere a sistema una metodologia condivisa;

Verificato quindi che è necessario acquisire una professionalità specifica con una esperienza adeguata nel settore di riferimento in grado di sviluppare percorsi progettuali omogenei all'interno dei vari progetti;



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

Atteso:

- che il presente incarico rientra negli incarichi professionali di prestazione d'opera intellettuale di tipo occasionale, non riconducibile alla ordinaria attività degli uffici e dei servizi dell'Ente;
- che l'Ente non dispone al proprio interno di un ufficio in grado di affrontare tali problematiche che richiedono l'impiego di professionalità ed esperienza altamente qualificate che, pertanto, si rende indispensabile ricorrere ad un incarico a professionista esterno;
- che, stante la particolarità della materia oggetto d'incarico, è necessario individuare un professionista di comprovata esperienza in materia, nonché di verificata preparazione nel campo della normativa europea;

Dato atto che tale attività si configura quale incarico occasionale di durata temporanea, di particolare qualificazione ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 "T.U. sul pubblico impiego" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art 7, c. 6 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. che testualmente prevede:

"Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Considerato che la spesa è finanziata con le risorse di cui al Fondo Povertà 2020;

Visto il curriculum del Dott. Federico Grassi, che documenta una comprovata esperienza pluriennale nella predisposizione dei percorsi richiesti, volti all'attivazione di azioni d'inclusione e di contrasto alla povertà;

Preso dunque atto del suddetto curriculum vitae e del preventivo-offerta (allegato B, parte integrante del presente provvedimento), di cui al prot. SdS n. 984 del 20 febbraio 2023, che per l'espletamento dell'incarico di cui in oggetto, fino al 31.05.2023, prevede la somma di euro 4.800,00 (fuori campo iva);

Richiamati, ancora:

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.2 dell'11 marzo 2008, avente per oggetto "Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne";
- l'articolo 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

Dato atto che:

- si rende necessario avvalersi della collaborazione di un soggetto esterno all'Amministrazione procedendo al conferimento di un incarico di lavoro autonomo di consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura occasionale, secondo quanto previsto dell'art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR, ed ai sensi degli articoli dal 2222 al 2238 del Codice Civile;

Documento firmato digitalmente



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

- il compenso complessivo stabilito per l'incarico di consulenza conferito con il presente provvedimento, quantificato € 4.800,00 (Euro quattromilaottocento/00), non assoggettabile ad IVA, al lordo delle ritenute fiscali di legge e delle eventuali ritenute previdenziali, è da ritenersi congruo;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del D. Lgs 14/03/2013 n. 33 recante "Riordino delle disciplina riguardanti gli obblighi delle pubbliche amministrazioni" la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente degli estremi dell'atto di conferimento a qualsiasi titolo d'incarico di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni per il quale è previsto un compenso, costituisce condizione per l'acquisizione di efficacia dell'atto stesso per la liquidazione dei relativi compensi";
- l'articolo 1, comma 173 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 prevede che *"Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione"*.

Ritenuto dunque opportuno provvedere all'affidamento dell'incarico di collaborazione professionale a prestazione occasionale concernente "l'individuazione e la predisposizione di percorsi omogenei per la presa in carico integrata e multidisciplinare dei cittadini fragili nell'ambito dei progetti di contrasto alla povertà e di promozione dell'inclusione sociale", regolando il rapporto alle seguenti condizioni: a) la durata della collaborazione inizierà dalla data di sottoscrizione dell'incarico e terminerà alla data del 31.05.2023; b) l'oggetto dell'incarico sarà svolto in collaborazione autonoma e occasionale con l'A.F. Socio Assistenziale della SdS Valdinievole; c) la collaborazione specialistica in argomento sarà remunerata con un compenso comprensivo ed omnicomprensivo di € 4.800,00 (compresa ritenuta d'acconto del 20%), oltre IRAP in misura del 8,5% ed ogni altro onere eventualmente a carico dell'Ente;

Acquisita l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazione, anche potenziali, di conflitto di interessi, in attuazione della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che ha introdotto modifiche al comma 14 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di "incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi";

Con riferimento alla presente erogazione si precisa che le somme pagate a titolo di contributo economico non sono soggette a CIG in quanto non rientrano nella nozione di appalto di servizi tra l'ente ed un terzo così come disposto dall'ANAC;

Visto quanto disposto dagli artt. 71/bis e 71/novies della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il comma 5.2.4 della Convenzione che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 co. 4 del D. Lgs. 267/2000;

DISPONE
per i motivi espressi in narrativa

1. di conferire l'incarico di prestazione occasionale di cui in premessa al Dott. Federico Grassi per le motivazioni sopra citate,
2. di dare atto che:
 - la scadenza dell'obbligazione riferita al presente impegno è al 31.05.2023;
 - - il rapporto tra le parti verrà formalizzato mediante sottoscrizione del disciplinare allegato al presente atto (All. A);



SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

- - il compenso dovuto verrà corrisposto dietro presentazione di apposita nota di prestazione occasionale secondo quanto stabilito nel disciplinare;
- 3. di imputare la spesa di €. 4.800,00 al Bilancio SdS 2023 nel conto economico 3B020201120319 Altri servizi non sanitari da privati e l'Irap sul proprio conto 3Y0102;
- 4. conformemente a quanto previsto all'articolo 15, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 33/2013 l'atto di conferimento del presente incarico viene pubblicato nel sito internet della SdS Valdinievole (*sezione Consulenti e Collaboratori*) e al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 53 comma 14 secondo periodo del D. Lgs. 165/2001;
- 5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69;
- 6. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Al soggetto interessato

Il Responsabile A. F. Tecnico Amministrativa

Dott. Giovanni Natali